

N. R.G. 2871/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**  
composta dai seguenti Magistrati

dott. Guido Santoro   Presidente  
dott. Enrico Schiavon   Consigliere estensore  
dott. Dario Morsiani   Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in unico grado iscritta al n. 2871 del ruolo generale dell'anno 2019  
promossa

da

**Plastic Metal s.p.a.** (C.F. 02765690249)

ricorrente

rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco F. Maccabruni, Luca Marcoccia e Francesco  
Casellati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Polo 3079

contro


**Co. Ltd. snc Medical** (C.F. ITN5903117464)

appellata

rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Portatadino e Marco Solveni, con domicilio eletto  
presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Campo Dei Frari, San Polo 3005

**Oggetto: opposizione ex art. 840 cod. proc. civ. al decreto n. 27/2019 della Corte di  
Appello di Venezia emesso in data 20.09.2019 e depositato in data 21.09.2019.**





Conclusioni di parte attrice:

*“Nel merito*

*Accogliere l’opposizione ex art. 840 c.p.c. proposta da PLASTIC METAL SPA con il presente atto e, per l’effetto*

*Rifiutare il riconoscimento e/o l’esecuzione nella Repubblica Italiana del Lodo e, per l’ulteriore effetto*

*Dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o annullare e, quindi, revocare il Decreto ex art. 839 c.p.c. della Corte di Appello di Venezia n. 27/2019 emesso il 20 settembre 2019 e pubblicato il 21 settembre 2019 in accoglimento del ricorso ex art. 839 c.p.c. avente R.G.V.G. n. 718/2019.*

*In ogni caso*

*Condannare CO. LTD. SNC MEDICAL a rifondere a PLASTIC METAL S.P.A. le spese della presente causa”.*

Conclusioni di parte convenuta:


*“Respingere l’opposizione per cui è causa, con conferma del decreto opposto e declaratoria di efficacia e esecutività del Lodo;  
con il favore di spese e compensi”.*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In data 12.09.2019 Co. Ltd. snc Medical chiedeva al Presidente della Corte d'Appello di Venezia di dichiarare l'efficacia in Italia del lodo arbitrale pronunciato a Vienna in data 15 marzo 2019 dall'arbitro unico Giuditta Cordero-Moss, a decisione ed integrale definizione del procedimento arbitrale promosso dalla ricorrente contro Plastic Metal s.p.a. presso il Centro arbitrale internazionale della Camera di commercio di Vienna.

Tale lodo aveva condannato Plastic Metal s.p.a. al pagamento: 1) della somma di €348.000,00, (i) oltre interessi calcolati a partire dall'11 maggio 2017 alla data di emissione del lodo arbitrale, secondo il tasso medio praticato nella Federazione Russa dalle banche commerciali sui prestiti a breve termine concessi ad organizzazioni non finanziarie e pubblicato sul sito della Banca centrale russa, nonché (ii) oltre interessi calcolati a partire





da trenta giorni dopo la data di emissione del lodo arbitrale sino alla data del pagamento, secondo il tasso annuo di riferimento della Banca nazionale austriaca maggiorato di 9,2 punti percentuali; 2) della somma di €73.728,84 e di rubli 524.065,86 a titolo di rimborso delle spese del procedimento arbitrale, oltre interessi calcolati a partire da trenta giorni dopo la data di emissione del lodo arbitrale sino alla data del pagamento, secondo il tasso annuo di riferimento della Banca nazionale austriaca maggiorato di 9,2 punti percentuali, quanto alla somma espressa in euro, e secondo il tasso annuo del 7,75%, quanto alla somma espressa in rubli.

Il lodo aveva inoltre condannato Co. Ltd. snc Medical a restituire a sue spese a Plastic Metal s.p.a. i duecento esemplari di sedute per sedie forniti da quest'ultima in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti, entro trenta giorni dalla data della sua emissione, rigettando ogni ulteriore domanda.

Il lodo veniva dichiarato efficace con il decreto indicato in epigrafe, che veniva notificato a Plastic Metal s.p.a. il 28.10.2019.

Con atto di citazione notificato il 23.11.2019 Plastic Metal s.p.a. proponeva opposizione avverso tale decreto, innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarato nullo, annullato o revocato, previa sospensione o diniego di concessione allo stesso dell'efficacia esecutiva.


Si costituiva in giudizio Co. Ltd. snc Medical, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia.

2. Tre sono i motivi addotti da Plastic Metal s.p.a. a sostegno dell'opposizione.

Segnatamente essa si duole:

a) di essere stata condannata al pagamento degli interessi calcolati sull'acconto del corrispettivo contrattuale versate da Co. Ltd. Snc Medical (e che è stata condannata a restituire) a far data da trenta giorni dopo la data di emissione della pronuncia del lodo e sino al pagamento effettivo, con applicazione del tasso annuo di riferimento della banca nazionale austriaca maggiorato di 9,2 punti percentuali, nonostante alcuna domanda in tal senso fosse stata proposta da Co. Ltd. Snc Medical, giacché quest'ultima aveva domandato solo gli interessi calcolati dall'11.05.2017 sino alla pronuncia del lodo, secondo il tasso medio praticato nella Federazione Russa dalle banche commerciali sui prestiti a breve termine concessi ad organizzazioni non finanziarie;





b) che l'arbitro non si sia pronunciato sulle contrapposte domande delle parti di risoluzione per grave inadempimento del contratto concluso tra le medesime il 25 aprile 2017, in quanto ha ritenuto che tale decisione fosse irrilevante ai fini del giudizio, essendo le domande funzionali alla richiesta di risarcimento del danno, che l'arbitro non ha riconosciuto spettare a Plastic Metal s.p.a., non avendone quest'ultima fornito la prova;


c) che l'arbitro non abbia ammesso un mezzo di prova richiesto da Plastic Metal s.p.a. (consulenza tecnica d'ufficio), concedendole un termine per presentare mezzi istruttori diretti a dimostrare i fatti che la ricorrente intendeva provare attraverso la consulenza tecnica d'ufficio non ammessa e rappresentando che i fatti potevano essere dimostrati per mezzo di (a) perizia di parte, (b) testimonianza e/o (c) testimonianza della parte, senza però indicare se detti mezzi di prova avessero differente efficacia probatoria; quindi, dopo avere assunto le prove testimoniali richieste da Plastic Metal s.p.a., l'arbitro le ha ritenute inattendibili, ledendo l'affidamento di quest'ultima circa l'idoneità del mezzo di prova ammesso a dimostrare le circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione.

3. L'opponente sostiene che le condotte sopradescritte integrano le fattispecie ostative al riconoscimento del lodo straniero contemplate dall'art. 840, comma 3, n. 2 (impossibilità per la parte di far valere la propria difesa nel procedimento) e n. 4 (procedimento arbitrale non conforme all'accordo delle parti).

3.1 Per quel che concerne la sua condanna al pagamento di interessi non richiesti dalla controparte, Plastic Metal s.p.a. lamenta di essersi trovata nell'impossibilità di fare valere la sua difesa nel procedimento arbitrale, il quale risulta inoltre non conforme all'accordo delle parti perché è stato violato l'articolo 28.1 del Regolamento del 2018 del procedimento arbitrale e del procedimento di mediazione davanti al Centro arbitrale internazionale della Camera di commercio di Vienna, il quale prescrive che il tribunale arbitrale debba trattare le parti in maniera equa e debba garantire loro il diritto al contraddittorio in ogni fase del procedimento.

3.2 In riferimento alla mancata decisione sulla domanda avanzata da Plastic Metal s.p.a. di risoluzione del contratto di fornitura concluso dalle parti il 25 aprile 2017 per grave inadempimento di Co. Ltd. Snc Medical, l'opponente contesta l'operato dell'arbitro perché questi ha ommesso di pronunciarsi non in quanto ha ritenuto infondata la domanda di Plastic Metal s.p.a., ma perché ha erroneamente affermato che la sua decisione non





avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini della risoluzione della controversia sottoposta alla sua cognizione, essendo la domanda funzionale al risarcimento del danno, che l'arbitro ha riconosciuto non spettare a Plastic Metal s.p.a., non avendone quest'ultima fornito la prova. L'opponente obietta *in primis* che la domanda di risoluzione è distinta dalla richiesta di condanna al risarcimento del danno e deve essere decisa indipendentemente dalla fondatezza o meno della seconda.

Evidenzia inoltre che la decisione sulla domanda di risoluzione assume rilevanza ai fini della soccombenza e della condanna al rimborso delle spese del procedimento arbitrale.


Deduce, infine, che la mancata decisione dell'arbitro sulla domanda di risoluzione avanzata da Plastic Metal s.p.a. ha reso impossibile a quest'ultima di difendersi nel procedimento arbitrale e ne comporta la non conformità all'accordo delle parti.

3.3 Riguardo alla decisione dell'arbitro di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da Plastic Metal s.p.a. al fine di fornire la prova dei danni subiti a causa del grave inadempimento contrattuale di Co. Ltd. Snc Medical, con concessione di un termine per presentare mezzi istruttori diretti a dimostrare i fatti che intendeva provare attraverso la consulenza tecnica d'ufficio non ammessa e l'affermazione che i fatti potevano essere dimostrati per mezzo di (a) perizia di parte, (b) testimonianza e/o (c) testimonianza della parte, l'opponente evidenzia di aver prodotto le testimonianze scritte dei suoi dipendenti che avevano partecipato allo svolgimento delle attività da essa svolte in esecuzione del contratto, che l'arbitro ha però ritenuto inattendibili in quanto assimilabili alla testimonianza della parte, così ledendo il legittimo affidamento ingenerato in Plastic Metal s.p.a. con il proprio ordine procedurale numero 2 dell'11 dicembre 2018 circa l'idoneità del mezzo di prova ammesso a dimostrare le circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione e rendendole impossibile fare valere la sua difesa nel procedimento arbitrale.

Sostiene l'opponente che l'arbitro unico avrebbe dovuto rappresentare nel suo ordine procedurale numero 2 dell'11 dicembre 2018 che solo la perizia di parte era idonea a provare i fatti che la parte intendeva dimostrare con la perizia d'ufficio, così consentendole di chiedere la concessione di un termine più lungo per presentare tale mezzo di prova (essendo quello assegnato troppo breve), la cui produzione le avrebbe fatto vincere la controversia.

Denuncia che non le sia stato permesso di dimostrare i danni lamentati a causa





dell'inaspettato mutamento di posizione del tribunale arbitrale in merito all'efficacia probatoria dei mezzi di prova presentati dalla parte convenuta, in quanto dopo aver fissato la regola procedurale (che le parti hanno accettato, non avendola espressamente contestata come prescritto dall'articolo 31 delle regole procedurali di cui al Regolamento del 2018 del procedimento arbitrale e del procedimento di mediazione davanti al Centro arbitrale internazionale della Camera di commercio di Vienna), secondo cui i fatti che Plastic Metal s.p.a. intendeva dimostrare attraverso la perizia d'ufficio potevano essere dimostrati attraverso tre alternativi mezzi di prova aventi identica efficacia probatoria, che erano (i) la perizia di parte, (ii) la testimonianza e (iii) la testimonianza di parte, nel lodo ha ritenuto prive di efficacia probatoria le testimonianze che la parte aveva presentato ed affermato che la stessa avrebbe dovuto presentare perizia di parte per efficacemente provare tali fatti (così sconfessando l'affidamento ingenerato in merito all'efficacia probatoria della testimonianza) e rigettato la domanda, ritenendo non provati i fatti su cui la stessa era fondata.

Lamenta che pertanto il procedimento arbitrale non risulti conforme all'accordo delle parti.


4. Il primo motivo di opposizione è infondato.

L'opponente lamenta che l'arbitro sia incorso nel vizio di ultrapetizione ed assume che il lodo è stato, pertanto, reso in violazione dell'articolo 28.1 del citato Regolamento (che testualmente recita: "*The arbitral tribunal shall treat the parties fairly. The parties shall be granted the right to be heard at every stage of the proceedings*"), il quale, richiedendo che il tribunale arbitrale debba trattare le parti in maniera equa e debba garantire loro il diritto al contraddittorio in ogni fase del procedimento, esige, tra l'altro, che il tribunale arbitrale debba decidere tutte le domande ed eccezioni delle parti e, per converso, non debba omettere di decidere alcuna delle domande ed eccezioni delle parti.

Così decidendo, l'arbitro avrebbe reso impossibile a Plastic Metal s.p.a. difendersi nel procedimento arbitrale, il quale, inoltre, non risulterebbe conforme all'accordo delle parti.

Conviene anzitutto premettere che trattasi, secondo la prospettazione di parte, di "error in procedendo", vale a dire di violazioni di disposizioni attinenti alle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale, riguardo alle quali la Suprema Corte ha chiarito che non ogni violazione di norme procedurali assume la valenza di violazione del diritto di difesa, atteso che l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista





dall'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti (v. Cass. 11/12/2013, n. 27734 e Cass. n. 12873 del 30/05/2006).


Inoltre, è stato precisato che la valutazione sulla non conformità all'accordo delle parti, a norma dell'art. 840, terzo comma n. 4 c.p.c., va condotta non già con riferimento al lodo od alla decisione in esso contenuta, ma soltanto alla costituzione del collegio arbitrale od al procedimento arbitrale (Cass. n. 6947 del 08/04/2004).

L'opponente lamenta che l'arbitro unico l'abbia condannata a pagare a Co. Ltd. Snc Medical gli interessi calcolati sull'acconto di corrispettivo pagato da quest'ultima in esecuzione del contratto, a partire da trenta giorni dopo la data di emissione del lodo sino alla data del pagamento effettivo, secondo il tasso annuo di riferimento della Banca nazionale austriaca maggiorato di 9,2 punti percentuali, nonostante la controparte avesse domandato gli interessi calcolati sull'acconto di corrispettivo a partire dall'11 maggio 2017 sino alla data di emissione del lodo arbitrale, secondo il minore tasso medio praticato nella Federazione Russa dalle banche commerciali sui prestiti a breve termine concessi ad organizzazioni non finanziarie e pubblicato sul sito della Banca centrale russa.

Ebbene, posto che la stessa opponente riconosce che la controparte aveva richiesto il pagamento degli interessi, sia pure con decorrenza ed in misura diverse da quelle accordate dall'arbitro, il supposto vizio non rientra nell'ambito di applicazione delle fattispecie di cui ai nn. 2 e 4 del comma terzo dell'art. 840 c.p.c., poiché si risolve nella contestazione della decisione assunta dall'arbitro in merito alla domanda di interessi proposta da Co. Ltd. Snc Medical e quindi in un *error in iudicando* – vale a dire in un errore in cui sarebbe incorso l'arbitro nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto nel procedimento arbitrale -, il quale non è compreso tra i vizi per i quali è data opposizione ai sensi della norma in esame (v. Cass. n. 6947 del 08/04/2004 succitata).

5. Il secondo motivo di opposizione è anch'esso privo di fondamento.





L'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione che entrambi i contraenti avevano formulato, addebitandosi reciprocamente la responsabilità per la mancata esecuzione del contratto, non si configura come un *error in procedendo*: è sufficiente, infatti, leggere il lodo per rendersi conto di come l'arbitro abbia preso in esame le domande di risoluzione avanzate da entrambe le parti, ma dopo aver preso atto che le stesse concordavano sull'intervenuta risoluzione del contratto oggetto dell'arbitrato ed avere rilevato la difficoltà di individuare a quale contraente fosse imputabile l'inadempimento che aveva determinato la risoluzione, ha ritenuto che la decisione sul punto non fosse rilevante, poiché, ferme le conseguenze restitutorie derivanti dalla caducazione del vincolo negoziale (cioè la restituzione dell'anticipo pagato da Co. Ltd. Snc Medical), la decisione in merito all'individuazione del contraente al quale era imputabile l'inadempimento avrebbe avuto rilievo solo ai fini del risarcimento del danno, la cui esistenza, però, non era stata provata.

La decisione resa sul punto, lungi dal violare il principio del contraddittorio, visto che è indiscusso che nel giudizio arbitrale l'odierna opponente ha avuto ampie possibilità di far valere le sue difese, si risolve tutt'al più in un errore di giudizio, avendo l'arbitro ritenuto assorbente la questione in merito all'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, avvalendosi di uno "strumento di economia decisoria" che consente al giudice di restringere l'ambito della propria cognizione ad una parte soltanto delle questioni dedotte in giudizio dalle parti, in quanto per effetto della decisione sulla questione detta "assorbente", perché idonea a definire il giudizio, l'esame sulla questione detta "assorbita" risulta essere incongruo e/o superfluo.

L'errore in cui l'arbitro sarebbe incorso non è quindi compreso tra quelli per i quali è data l'opposizione al lodo arbitrale straniero nell'art. 840 c.p.c., ma consiste in un vizio della decisione da far valere attraverso i mezzi di impugnazione previsti nell'ordinamento di origine.


3. Il terzo motivo di opposizione va disatteso.

Con esso Plastic Metal s.p.a. lamenta di non avere avuto la possibilità di difendersi, in quanto non le sarebbe stato permesso di dimostrare i danni lamentati a causa dell'inaspettato mutamento di posizione dell'arbitro in merito all'efficacia probatoria dei mezzi di prova presentati dalla stessa.

In particolare, ciò di cui si duole l'opponente non è tanto che l'arbitro abbia vulnerato la







sua facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, dal momento che essa stessa riconosce che le è stato concesso un termine per presentare prove dirette a dimostrare i fatti che originariamente intendeva provare attraverso la perizia d'ufficio non ammessa, bensì che l'arbitro l'abbia indotta in errore, spingendola a credere che le testimonianze di parte erano un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza del danno, salvo poi, dopo la loro assunzione, ritenerle inattendibili.

Ora, è sufficiente leggere il lodo per rendersi conto di come l'errore in cui sarebbe incorso l'arbitro nell'affermare che l'opponente non aveva assolto l'onere della prova sul punto involge l'apprezzamento degli elementi di prova raccolti nel giudizio (*"Nelle circostanze precedentemente descritte, l'Arbitro Unico ritiene che le dichiarazioni fornite dai dipendenti del Convenuto non erano accompagnate dalle specifiche e dai documenti di supporto che avrebbero potuto renderle verificabili e attendibili. Concludendo, l'Arbitro Unico ritiene che il Convenuto non abbia assolto all'onere di provare la quantificazione del danno presumibilmente subito dal Convenuto a seguito della risoluzione del Contratto"*), e dunque non rientra nei motivi ostativi al riconoscimento previsti dall'art. 840 c.p.c. e segnatamente nel n. 2 (impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento) e nel n. 4 del del III co. (non conformità del procedimento arbitrale all'accordo delle parti), riguardando - semmai - "vizi interni" del lodo da far valere presso l'autorità e con i mezzi consentiti dall'ordinamento ove è stato reso.


L'errore in questione non attiene, difatti, all'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del procedimento, ma alla valutazione delle risultanze istruttorie, il cui scorretto apprezzamento si sarebbe tradotto nell'ingiustizia effettiva della decisione e dunque, lungi dall'integrare l'ipotesi di impossibilità per la parte di far valere la propria difesa o dal rendere il procedimento arbitrale non conforme all'accordo delle parti, si traduce in un vizio del contenuto del lodo da far valere eventualmente attraverso i mezzi di impugnazione previsti nell'ordinamento di origine.

Conclusivamente l'opposizione va rigettata, con conferma dell'esecutorietà del decreto del Presidente della Corte di Appello che ha dichiarato l'efficacia nello Stato del lodo estero.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Pur venendo respinta l'impugnazione, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'obbligo del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi





dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione avverso il decreto reso dal presidente della Corte d'appello che attribuisce efficacia nell'ordinamento italiano al lodo arbitrale straniero, dà unicamente avvio ad un giudizio ordinario di cognizione in unico grado di merito e non già a una vera e propria autonoma fase di impugnazione.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia,  
definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da Plastic Metal s.p.a. avverso il decreto n. 27/2019 della Corte di Appello di Venezia che ha dichiarato l'efficacia in Italia del lodo arbitrale pronunciato a Vienna in data 15 marzo 2019 e conferma l'esecutorietà del decreto stesso;
- 2) condanna Plastic Metal s.p.a. a rifondere a Co. Ltd. Snc Medical le spese di lite, che si liquidano, ex DM 55/14, in €13.560,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06.07.2021.

Il Consigliere estensore

*Enrico Schiavon*

Il Presidente

*Guido Santoro*

Arbitrato Italia

